EDIZIONE STRAORDINARIA

Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 17 ottobre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100 » semestrale » 50 » trimestrale » 25 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60 » semestrale » 30 » trimestrale » 15 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e R. DECRETO 17 ottobre 1942-XX, n. 1156.
Concessione di amnistia e di condono.

Relazione del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per la grazia e giustizia, presentata alla Maestà del RE IMPERATORE nell'udienza del 17 ottobre 1942-XX.

SIRE,

il primo Ventennale del Regime fascista si compie mentre la Nazione è impegnata, con inflessibile volontà di vittoria, nella dura guerra liberatrice: questa testimonia ancora una volta dell'eroismo dei nostri soldati e delle virtù inestinguibili di sacrificio e di patriottismo del popolo italiano.

Le vicende gloriose che la Patria attraversa contribuiscono a dare un significato particolarmente austero e solenne all'anniversario del 28 ottobre che, venti anni or sono, segnò l'inizio di un rinnovamento profondo della nostra vita nazionale.

In questa storica ricorrenza, Sire, un Vostro magnanimo atto di clemenza varrà a rafforzare sempre più la fede ed i propositi di tutto il popolo combattente che attraverso le più ardue prove sta conquistando la vittoria.

Sottoponiamo perciò alla Vostra Augusta approvazione un provvedimento di amnistia e di condono. L'amnistia estingue tutti i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con pene pecuniarie od accessorie. Il condono estingue le pene detentive della durata di tre anni e di altrettanto riduce quelle superiori, estingue altresì le pene pecuniarie e quelle accessorie.

Anche nella determinazione delle cause di esclusione il provvedimento si inspira a criteri di larga generosità, così da mantenere pressochè illimitata la efficacia della Vostra magnanima clemenza. Gli stessi motivi che l'hanno determinato consigliano tuttavia di escludere da ogni beneficio, sotto l'aspetto oggettivo, i delitti commessi contro la Nazione in guerra: i delitti contro la personalità dello Stato, contro la disciplina dei consumi, la disciplina di guerra, od abusando di circostanze dipendenti dallo stato di guerra, i reati previsti dalle leggi militari e finanziarie.

Nessun perdono è ammissibile per coloro che profittando delle particolari circostanze della guerra abbiano svolto comunque un'attività delittuosa suscettibile di arrecare nocumento alla resistenza economica e morale della Nazione in armi, rendendosi in tal modo colpevoli del più grave crimine che un cittadino possa commettere verso il proprio Paese e verso i soldati che offrono in olocausto alla Patria la loro vita sui campi di battaglia.

Sotto l'aspetto soggettivo, sono escluse soltanto le persone delle quali è stata accertata una speciale pericolosità criminale. La pericolosità criminale costituisce causa personale di esclusione quando è rivelata dalla particolare gravità di uno o di due delitti non colposi per i quali è stata pronunciata condanna ovvero è rivelata dalla pluralità delle condanne. Deve sempre trattarsi di delitti non colposi per i quali sia stata inflitta la pena detentiva.

Contenuto in questi limiti il provvedimento di amnistia e condono, che Vi chiediamo di largire, avrà effetti benefici e profondi. La liberazione di coloro che beneficieranno della Vostra Sovrana clemenza contribuirà a raccogliere anche questi elementi, che offesero la legge e che oggi vengono restituiti alla società e alla famiglia, nel lavoro fecondo di tutti i cittadini e di tutte le forze produttive della Nazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa amnistia per tutti i reati per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pene pecuniarie od accessorie, non superiore, nel massimo, a cinque anni, oppure una pena pecuniaria.

Art. 2.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, sono condonate le pene detentive non superiori a tre anni e di altrettanto sono ridotte quelle inflitte o da infliggere.

Sono interamente condonate le pene pecuniarie, nonchè le pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici, della interdizione temporanea da una professione o da un'arte, della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, della inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante e della sospensione dal grado o dall'impiego.

Art. 3.

L'amnistia ed il condono di cui ai precedenti articoli non si applicano:

1°) ai delitti dolosi contro la personalità dello Stato preveduti dal titolo primo, libro secondo, del codice penale;

2°) ai reati preveduti dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, dalle leggi precedenti da questa sostituite, dal R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584, e dall'articolo 37-*bis* della legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1782;

3°) ai delitti nei quali ricorre la circostanza aggravante speciale preveduta dalla legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 582;

4°) ai delitti preveduti dal titolo decimo, libro secondo del codice penale, e al delitto preveduto dall'articolo 578 dello stesso codice;

5°) ai reati esclusivamente militari; ai reati preveduti dalla legge penale militare che corrispondono a quelli indicati nei numeri precedenti ai delitti preveduti dalle leggi sul reclutamento;

6°) ai reati preveduti dalle leggi finanziarie.

Art. 4.

Sono esclusi dai benefici concessi negli articoli 1 e 2 coloro che alla data del presente decreto abbiano riportato una condanna a pena detentiva superiore ad un anno per delitto non colposo, o due condanne a pena detentiva per delitto non colposo delle quali una superiore ai sei mesi, ovvero tre o più condanne per delitto non colposo a pena detentiva.

Qualora si tratti di pene inflitte, per più delitti, con la medesima sentenza si ha riguardo alle singole pene e non alla pena complessiva.

Non si tiene conto delle condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione anteriormente alla data del presente decreto, nè delle condanne per reati estinti da amnistie precedenti.

Art. 5.

Sono esclusi dal condono di cui all'articolo 2 coloro che alla data del presente decreto si trovino in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro tre mesi dalla data stessa. Questa disposizione non si applica quando la pena è interamente condonata.

Art. 6.

Il condono preveduto dall'articolo 2 è revocato di diritto nei confronti di chi, entro cinque anni dalla data del presente decreto, commette un delitto non colposo per il quale sia inflitta una pena detentiva superiore a sei mesi.

Art. 7.

Sono condonate le pene pecuniarie e le altre sanzioni disciplinari, non superiori alla sospensione.

Art. 8.

Nei territori annessi con i Regi decreti-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, e 18 maggio 1941-XIX, n. 452, l'amnistia e il condono non si applicano:

1°) ai reati preveduti dai Bandi del DUCE 3 e 24 ottobre 1941-XIX e 3 maggio 1942-XX;

2°) ai reati preveduti dalle leggi penali e dalle ordinanze commissariali e governatoriali in vigore nei territori stessi in quanto corrispondano ai reati indicati nell'articolo 3 del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto si applica anche nei territori delle isole dell'Egeo, e, limitatamente ai fatti commessi da cittadini metropolitani, nei territori dell'Africa italiana.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha efficacia per i fatti commessi a tutto il giorno precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — CIANO — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.